

Copyright Syndrome: quale terapia?

Apriamo il dibattito su un problema particolarmente avvertito nell'ambito della documentazione tecnico-scientifica

di Pietro Radaelli e Angelo Capelli

Il compito fondamentale delle biblioteche è la raccolta, la gestione e la diffusione delle informazioni. In questi ultimi tempi si è diffusa, però, tra i bibliotecari la paura di poter infrangere la

legge, comunemente conosciuta col nome di *legge sul diritto d'autore*, fotocopiando articoli da riviste scientifiche. Il problema ha assunto, oltre che una valenza giuridica ed etica, anche un'important-

za organizzativa ed economica, tale da non permettere di essere procrastinato.

I termini del problema

1 - Esplosione delle informazioni. La crescita esponenziale del volume di riviste e pubblicazioni scientifiche e tecniche è stata definita "esplosione delle informazioni" [1]. Il numero dei periodici pubblicati nel mondo scientifico e tecnico è difficilmente quantificabile: alcuni dicono 53 mila [2], altri 50-100 mila [3], ed altri ancora 100 mila [4], *The Serials Directory/Ebsco cd-rom* riporta oltre 168 mila titoli di riviste [5]; senz'altro si tratta di "uno 'storm' di pubblicazioni che aumentano continuamente" [6].

2 - L'onda di piena di ritorno della letteratura primaria. Ammettendo che un periodico pubblichi 400 lavori, si può ragionevolmente calcolare che ogni anno vengano pubblicati dai 20 ai 67 milioni di articoli. Data questa massa di informazioni si è assistito all'avvento in biblioteca delle "ricerche bibliografiche on line" o con cd-rom. Inoltre, la rapida diffusione delle informazioni tecnico-scientifiche tramite "e-mail" per mezzo di network nazionali ed internazionali ha reso più accessibile al ricercatore l'informazione con conseguente maggiore richiesta di documenti originali o letteratura primaria [7]: i servizi di document delivery o il prestito interbibliotecario hanno dovuto subire "l'onda di piena" [8]; infatti si calcola che nel mondo "nel 1987, solamente per quanto riguarda le fotocopie, siano stati prodotti 265 miliardi di esemplari di materiale protetto" [9].

3 - Il copyright. La conseguenza è che si "dovranno ricercare [...] soluzioni coerenti a un problema particolarmente importante: quello legato alla tutela del diritto d'autore" [11].



Foto: PAOLA VIDUILLI

Il copyright

Ci si reca in biblioteca per documentarsi, aggiornarsi, approfondire, arricchire le proprie conoscenze, memorizzando, prendendo appunti, trascrivendo, fotocopiando, trasferendo le informazioni in memorie elettroniche.

Ciò favorisce la circolazione delle idee, gratificando il ricercatore, che vede la ricerca conosciuta da un più ampio numero di persone, e assolvendo appieno alla funzione antica della biblioteca che è quella di render disponibile e diffondere il patrimonio informativo.

Questo modo di fare però penalizza chi, investendo grosse quantità di risorse economiche (gli autori ed editori di informazioni), vede nella riproduzione non autorizzata un attentato ai propri profitti [12-

13]; "il fenomeno, evidentemente mondiale, mostra cifre di dimensione impressionante" [14-15]: è il fenomeno del "copyright" o, come comunemente, ma erroneamente si usa dire, del "diritto d'autore".

È importante rimarcare che quest'ultima sottolineatura non è un bizantinismo, ma sottintende una sostanziale differenza tra due aspetti del medesimo elemento [16]:

— il "diritto d'autore" (l'author's right o anche property right che tutela il contenuto dell'opera, il brevetto);

— il "diritto di riproduzione" (il copyright che tutela la copiatura dell'opera), al quale vogliamo specificatamente riferirci.

Si fa notare che questa differenza è difficilmente presente nella letteratura ed inoltre che non è esaurientemente recepita dal legislatore italiano.

Le disposizioni di legge

In Italia, la legge fondamentale che disciplina la materia è la n. 633 del 1941 [17] col suo regolamento di attuazione n. 1369 del 1942 [18]. L'Italia, inoltre, aderisce alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, sottoscritta nel 1886 e divenuta legge nel 1953 [19] con successive modifiche [20-21].

Aderisce altresì alla Convenzione universale o di Ginevra per il diritto d'autore del 1952 divenuta legge nel 1956 [22] con successive modifiche [23-24].

È stata recentemente emanata dalle Comunità europee una direttiva del Consiglio [25] relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore che vengono equiparati alle opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna. ➤

Tab. 1 - Opere dell'ingegno umano protette dalla legge

Legge	Aree protette	Rif. bibliografico
Legge italiana 633/1941: art. 1-2	[...] opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia [...]	17
Convenzione di Berna (legge italiana 399/1978): art. 1-2	[...] opere letterarie ed artistiche [...] comprende tutte le produzioni in campo letterario, scientifico e artistico [...] come libri, gli opuscoli [...] conferenze [...] composizioni musicali [...] opere cinematografiche [...] opere di disegno, pittura, architettura, scultura [...] opere fotografiche [...] illustrazioni, le carte geografiche [...]	19
Dpr 19/1979: art. 1	[...] le opere fotografiche [...]	21
Convenzione di Ginevra (legge italiana 306/1977): art. 2	[...] opere letterarie, scientifiche e artistiche, quali gli scritti, le opere musicali, drammatiche e cinematografiche, le pitture, le incisioni e le sculture [...]	23
Direttiva del Consiglio Cee (Decreto legge italiano 518/1992):	[...] i programmi per elaboratore [...]	26

Essa è stata recepita dalla legislazione italiana alla fine del 1992 ad integrazione della legge n. 633 [26].

Ogni paese aderente alla Convenzione di Berna e/o universale possiede una propria legge sul diritto d'autore [14-16], allo stesso modo della n. 633 italiana.


Discussione

Senza alcuna pretesa di interpretazione giuridica della legge n. 633, è interessante mettere in evidenza due suoi capitoli: il cap. 1°, "Opere protette", art. 1-5, per cui si rimanda alla Tab. 1, e il cap. 5°, "Utilizzazioni libere", art. 65-71.

L'art. 68 di detta legge n. 633 recita così: "È libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatto a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico. È libera la fotocopia di opere esistenti in biblioteche, fatta per uso personale o per i servizi della biblioteca. È vietato lo spaccio di dette copie nel pubblico ed in genere ogni utilizzo in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore".

È evidente che tutto il materiale di una biblioteca, considerando l'articolo citato in modo restrittivo, è materiale protetto. È altrettanto evidente, però, che questo articolo dà adito a diverse interpretazioni e valutazioni se si considerano gli "usi" e i "servizi di biblioteca" per cui vengono fatte le riproduzioni; "usi" e "servizi" che rimangono validi, a nostro avviso, anche dopo la promulgazione della legge n. 159 del 1993 che detta le norme in materia di abusiva riproduzione di opere librarie [27].

Il bibliotecario e/o ricercatore non si pone il problema di liceità o meno nel fotocopiare pagine di una rivista, brani di un'opera per



vari fini: fa parte del "mestiere" e basta! Infatti:

a) la riproduzione di un brano di un'opera, che equivale alla sua lettura, alla presa di appunti, e quindi alla sua fotocopiatura (metodo più moderno e senz'altro più comodo), è comunemente in uso nelle biblioteche: è fatta per uso personale e non per essere "diffusa" tra il pubblico;

b) solitamente la "lacuna" di un fascicolo di una collana, avvenuta per svariati motivi (per esempio disguidi postali, smarrimento, furto, ecc.), è colmata dal bibliotecario facendosi prestare il fascicolo da un collega e fotocopiandolo;

d) la "diffusione selettiva delle informazioni" (sdi), che è metodo sempre più usato per l'aggiornamento professionale del ricercatore e che perciò sta diventando "servizio" fondamentale della biblioteca, consiste nel fotocopiare alcune pagine selezionate dei diversi periodici e nel diffonderle in maniera selettiva all'interno dell'azienda o dell'istituto;

d) il cosiddetto "scambio di fotocopie", nello spirito di collabora-

zione tra colleghi bibliotecari, è prassi comune e, certamente, avviene senza scopo di lucro. Pur essendo di più difficile interpretazione, si deve prendere atto che è un dato di fatto e sicuramente non è considerato dai bibliotecari "scambio" illecito, ma semplice "gentilezza" professionale per il soddisfacimento delle esigenze di informazione del "singolo" ricercatore (si veda la dichiarazione che deve essere sottoscritta nei moduli di richiesta di fotocopie al British Library Document Supply Centre di Londra) [28];

e) a detta di alcuni bibliotecari, è prassi comune, anche se di evidente problematica liceità, che alcune biblioteche, per periodici di larga consultazione all'interno della biblioteca, dell'azienda o dell'istituto, sottoscrivano l'abbonamento ad una sola copia del periodico che poi viene "diffuso" in fotocopia;

f) frequentemente si viene a conoscenza della fotocopiatura di interi fascicoli, libri o altro (soprattutto nelle copisterie) e del commercio delle fotocopie: deci-

samente qui siamo nell'illecito che non viene aggirato nemmeno instaurando il sistema del self-service [27], cioè mettendo a disposizione dell'utente l'utilizzo delle fotocopiatrici e lasciando quindi la responsabilità di ciò che si fotocopierà all'utente stesso.

L'Associazione italiana editori (Aie), che nel 1989 ha costituito a Milano l'Agenzia italiana dei diritti di riproduzione delle opere e stampe (Aidros), persegue fini a nostro avviso diametralmente opposti a quelli dei bibliotecari e/o ricercatori: essi possono essere sintetizzati in "provvedere alla tutela ed alla gestione dei diritti derivanti agli scritti dalla riproduzione di opere e stampe prodotte e di qualsiasi utilizzazione, attuate mediante procedimenti e supporti diversi di documenti coperti da copyright". Il giudizio dell'Aidros, espresso in un recente meeting sull'argomento copyright, è drastico: "in ogni retrofrontespizio di libro risulta stampato che è vietata la riproduzione senza l'autorizzazione dell'autore e dell'editore; *fotocopiare abusivamente equivale a rubare*" [14-15].

È evidente che si tratta di un modo diverso di intendere e di utilizzare l'informazione: i punti di vista al riguardo tra ricercatori e/o bibliotecari, da una parte, e autori e/o editori, dall'altra, sono decisamente diversi (si veda la Tab. 2), in netto conflitto e difficilmente conciliabili perché, oltre a aspetti di carattere economico, celano un modo diverso di intendere l'informazione.

Conclusioni

Riteniamo che una soluzione al problema del copyright ci debba pur essere o, per lo meno, si debba pur tentare di trovarla!

Le due posizioni estreme, che si possono definire come: copyright-

no oppure copyright-sì; o anche come essere a favore di un'uso libero delle informazioni ("il copyright uccide l'innovazione scientifica") [29] oppure di una privatizzazione e monopolio delle informazioni ("fotocopiare abusivamente equivale a rubare" [14]; "insufficiente educazione del 'pubblico' nei confronti della tutela del diritto d'autore" [13]) riteniamo non possano essere prese in seria considerazione, anche se sono le uniche posizioni chiaramente espresse. Irrigidirsi su di esse sarebbe, a nostro avviso, irragionevole perché non si verrebbe mai a capo di nulla.

Possono esistere una infinità di altre soluzioni intermedie, più ragionevoli e rispettose delle esigenze sia degli editori che delle biblioteche, cioè:

a) i vari esempi di normative stra-

nierie [14, 16, 30-31] possono essere validi punti di riferimento e possono essere *ri-pensati* per il nostro paese;

b) l'esatta interpretazione legislativa dell'art. 68 della legge riguardo l'"uso personale o per i servizi della biblioteca" è di estrema attualità; è soprattutto urgente capire perché le biblioteche statali possano attivare un servizio di riproduzione a pagamento [32], mentre quelle private non possono;

c) l'approfondita comprensione del perché l'abbonamento "individuale" ad una rivista ha un costo, mentre quello "istituzionale" ne ha un'altro potrebbe essere utile (non potrebbe essere questo aspetto la chiave per aprire la strada e risolvere il problema "copyright?");

d) l'approfondimento dei problemi posti dall'avvento delle nuove tecnologie telematiche di trasfe- ➤

Tab. 2 - "Punti di vista" riguardo all'informazione.

Ricercatore e bibliotecario	Autore e/o editore
<p>— Interesse a far sì che l'"informazione" sia diffusa al massimo tra un pubblico più vasto possibile: le idee circolano, il dibattito culturale/scientifico si sviluppa, la ricerca si avvantaggia.</p> <p>— Compito istituzionale della biblioteca: rendere disponibile l'"informazione" che è fondamentale per produrre progresso scientifico, culturale ed economico.</p> <p>— Il copyright "uccide" l'innovazione scientifica.</p>	<p>— Vedere adeguatamente tutelato e protetto il valore di cui l'informazione è portatrice, ma anche l'interesse patrimoniale legato alla vendita e/o diffusione dell'informazione.</p> <p>— La fotocopiatura delle "informazioni" comporta un danno economico, una perdita di profitti che perciò devono essere compensati.</p>

"Ophthalmology" esiste principalmente per diffondere le nuove conoscenze cliniche, scientifiche, pedagogiche — conoscenze che sono state approfondite riesaminate e raccomandate per la pubblicazione". [34] (Questa frase dell'editore non sappiamo se collocarla nella colonna di destra o di sinistra: per il suo significato letterale starebbe bene sotto la colonna di sinistra, ma per la sua "origine editoriale" andrebbe messa sotto quella di destra, salomonicamente la mettiamo al centro.)

rimento delle informazioni può aprire nuovi orizzonti (si pensi, per esempio, ai problemi sorti, qualche anno fa, con l'avvento del comando "download" nelle ricerche bibliografiche on line).

Riteniamo che sia responsabilità del bibliotecario educare e mantenere informati i frequentatori della biblioteca circa la tutela del diritto d'autore.

Noi bibliotecari, però, "sottolineiamo che i medici, gli scienziati e gli studenti debbano usare le informazioni; è inoltre importante che loro abbiano dei privilegi di legge (la clausola del 'fair use', americano, simile all'uso personale' citato dalla legge italiana) nel recuperare le informazioni necessarie al loro lavoro clinico, al loro studio, alla loro ricerca. Siamo interessati (senza scopo di lucro!) che queste necessità vengano riconosciute" [30]; la diffusione e la disponibilità delle informazioni è una caratteristica fondamentale del nostro mestiere.

Pur ribadendo la convinzione che le fotocopie fatte dalla o in biblioteca siano lecite, purché fatte per motivi di studio e/o di ricerca, per uso personale dei ricercatori e/o per i servizi della biblioteca stessa, auspichiamo che si possa sviluppare tra gli addetti ai lavori un serio ed ampio dibattito che approfondisca le varie problematiche riguardanti l'utilizzo delle informazioni ed il diritto d'autore. Dibattito non fine a se stesso, bensì finalizzato a trovare soluzioni idonee a mettere insieme in maniera equilibrata le opposte e contrastanti esigenze degli autori e/o editori (produttori delle informazioni) e delle biblioteche (utilizzatrici, perché distributrici, delle informazioni): i primi stanno lavorando alacremente [33], questo nostro contributo ha, tra l'altro, l'intenzione di suonare un campanello d'allarme per i secondi. ■

Riferimenti bibliografici

- [1] V. STIBIC, *Personal e Documentation for Professionals. Means and Methods*, Amsterdam, North-Holland, 1980, cap. 1.
- [2] B.K. SEN, A. KARANJAI, U.M. MUNSHI, *A Method for Determining the Impact Factor of a Non-Sci Journal*, "Journal of Documentation", 45 (1989), 2, p. 139-141.
- [3] E. GARFIELD, *Citation Analysis as a Tool in Journal Evaluation*, "Science", 178 (1972), November, p. 471-479.
- [4] S.P. LOCK, "Journalology": *Are the Quotes Needed?*, "Current Contents - Life Sciences", 33 (1990), 3, p. 5-8.
- [5] *The Serial Directory/Ebsco Cd-rom* (Version 3.42) contains over 168,000 serial titles. Ebsco Publishing Fulcrum Technologies Inc., 1993.
- [6] S. ADEWOLE, *Selecting Livestock Periodicals through Citation Analysis Technique*, "Information Processing & Management", 23 (1987), 6, p. 629-638.
- [7] V. COMBA, *Le tariffe della ricerca bibliografica e la formazione dell'utente finale*, "Bollettino informazioni. Associazione italiana biblioteche", n.s., 29 (1989), 2-3, p. 275-278.
- [8] M. CUPELLARO, *Recupero dei costi e tariffe in biblioteca. Il caso dei servizi d'informazione bibliografica in linea*, "Bollettino informazioni. Associazione italiana biblioteche", n.s., 25 (1986), 1, p. 5-26.
- [9] F. TONI, *Nuove tecnologie e diritto d'autore. Problemi giuridici connessi con la diffusione e la riproduzione delle opere su supporto magnetico o digitale. Una situazione conflittuale*, "Biblioteche oggi", 9 (1991), 1, p. 59-67.
- [10] S. MOLFESE, *Riproduzione e tute-*

la del diritto d'autore. Una questione controversa resa più attuale dalle nuove prospettive di cooperazione bibliotecaria, "Biblioteche oggi", 4 (1986), 6, p. 45-54.

[11] P. RADAELLI, *Biblioteche biomediche: quale futuro?*, "Cronache farmaceutiche", 36 (1993), 1, p. 8-16.

[12] G. PELLEGRINO, *La protezione del diritto d'autore in Italia*, in *Il copyright in Italia ed in Europa*, atti del v Workshop Gidif Rbm, Milano, 31 Maggio 1991.

[13] G. PERESSON, *Quando l'editore chiede una royalty. Su fotocopiatura e "diritto di prestito" si apre un terreno di confronto tra bibliotecari e editori*, "Biblioteche oggi", 11 (1993), 5, p. 22-24.

[14] B. NOVELLI, *La protezione del diritto d'autore nel mondo*, in *Il copyright in Italia ed in Europa*, atti del v Workshop Gidif Rbm, Milano, 31 maggio 1991.

[15] B. NOVELLI, *Illecita riproduzione dei testi: un problema per gli editori*, "Realtà nuova", 58 (1993), 5-6, p. 205-214.



- [16] A. GIFFARD-F. FONTANEL, *Droit sans frontières. Le droit d'auteur en Europe*, "Bulletin des bibliothèques de France", 33 (1988), 1-2, p. 82-87.
- [17] Legge n. 633, 22 aprile 1941: *Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*, "Gazzetta ufficiale", 166, 16 luglio 1941.
- [18] Regio decreto n. 1369, 18 maggio 1942: *Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 Aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*, "Gazzetta ufficiale", 286, dicembre 1942.
- [19] Legge n. 247, 16 febbraio 1953, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928 e riveduta a Bruxelles il 26 giugno 1948*, "Gazzetta ufficiale", 94, 23 aprile 1953.
- [20] Legge n. 399, 20 giugno 1978, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971, con allegato*, "Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale", 214, 2 agosto 1978.
- [21] Decreto del Presidente della Repubblica n. 19, 8 gennaio 1979, *Applicazione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, riveduta da ultimo con atto firmato a Parigi il 24 luglio 1971*, "Gazzetta ufficiale", 29, 30 gennaio 1979.
- [22] Legge n. 923, 19 luglio 1956, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione universale sul diritto d'autore, firmata a Ginevra il 6 settembre 1952, e dei Protocolli n. 2 e n. 3 annessi alla Convenzione stessa*, "Gazzetta ufficiale", 210, 23 agosto 1956.
- [23] Legge n. 306, 16 maggio 1977, *Ratifica ed esecuzione della convenzione universale per il diritto d'autore, con protocolli, adottata a Parigi il 24 luglio 1971*, "Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale", 163, 16 giugno 1977.
- [24] MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, *Entrata in vigore della Convenzione universale sul diritto d'autore riveduta a Parigi il 24 luglio 1971 e protocolli annessi 1 e 2*, "Gazzetta ufficiale", 70, 12 marzo 1980.
- [25] *Direttiva del Consiglio del 14 maggio 1991 relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (91/250/CEE)*, "Gazzetta ufficiale delle Comunità europee", legislazione, legge n. 122, 17 maggio 1991.
- [26] Decreto legge n. 518, 29 dicembre 1992, *Attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore*, "Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale", 306, 31 dicembre 1992.
- [27] Legge 159, 22 maggio 1993, *Norme in materia di abusiva riproduzione di opere librarie ed abrogazione del contributo sulle opere di pubblico dominio di cui agli articoli 177, 178 e 179 e all'ultimo comma dell'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633*, "Gazzetta ufficiale", 122, 27 maggio 1993.
- [28] "I undertake that if a copy is supplied to me in compliance with the above request, it will be used for research or private study".
- [29] R. VALVOLA, *No copyright. Per un nuovo diritto dell'uomo*, "Decoder", 1992, 0, II semestre.
- [30] L.W. McCLURE-E.G. MINER, *Comment on the Second Report of the Register of Copyrights: Library Reproduction of Copyright Work (17 U.S.C. 108)*, "Bulletin of the Medical Library Association", 77 (1989), 1, p. 74-76.
- [31] Il British Library Document Supply Centre di Londra reclamizza il suo "Copyright Cleared Service" in questo modo: "Copyright cleared option freeing you from fear of prosecution".
- [32] Decreto legge n. 433, 14 novembre 1992, *Misure urgenti per il funzionamento dei musei statali*, "Gazzetta ufficiale", 270, 16 novembre 1992, convertito in legge 4, 14 gennaio 1993, "Gazzetta ufficiale", 11, 15 gennaio 1993.
- [33] G.M., *In tema di fotoreproduzione*, "Aib Notizie", 5 (1993), 5, p. 9.
- [34] P.L. LICHTER, *Duplicate Publication and Copyright. The Role of Authors and Reviewers*, "Ophthalmology", 95 (1988), 12, p. 1601-1602.